

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 249/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 200/CGF– RIUNIONE DEL 7 MARZO 2013**

### I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. G. Paolo Cirillo, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO SIG. SPERANZA RUGGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.5.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 38, COMMA 1, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL'ART. 35, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)

Il tecnico Ruggiero Speranza, avanzando anche preliminare richiesta di copia degli atti, ha impugnato la sanzione della squalifica fino al 28.5.2013 di cui al Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013, inflitta ad esso ricorrente dalla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. a seguito del deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 5, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 38, comma 1, nonché all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico.

La discussione del proposto ricorso veniva fissata per la data del 7.3.2013, peraltro nella relativa occasione compariva soltanto la Procura Federale, in quanto avvertita dalla Segreteria della Corte, svolgendo eccezione d'inammissibilità del gravame per mancata trasmissione ad essa Procura dell'atto d'impugnazione.

In conformità alla come sopra sollevata eccezione, il proposto ricorso deve venir dichiarato inammissibile in quanto la parte ricorrente ha violato l'art. 33 n. 5 e l'art. 37 n. 2 C.G.S. per non aver inviato copia del gravame e della richiesta atti alla controparte.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Speranza Ruggiero.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO SIG. MAGNANI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.3.2013 ED AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, E DELL'ART. 5, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 2784/264 PF 11-12/SP/SS/BLP DEL 13.11.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)

Con atto del 16.2.2013 il sig. Paolo Magnani, allenatore professionista di prima categoria, impugnava la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. (di

cui al Com. Uff. n. 169 del 31.01.2013) che gli aveva irrogato la sanzione della squalifica fino al 20.3.2013 nonché l'ammenda di € 500,00 in relazione alle frasi pronunziate nel corso di una trasmissione televisiva (sulla emittente locale TV9 dell'8.5.2011) ritenute offensive e lesive della reputazione del Sig. Luca Cecconi. La decisione della Commissione era stata assunta in seguito a deferimento da parte della Procura Federale che aveva ritenuto i comportamenti del Magnani contrari all'art. 1, comma 1, e all'art. 5, comma 1, C.G.S..

A sostegno del ricorso il Magnani deduceva l'erroneità della decisione in relazione all'assoluta carenza di offensività delle frasi profferite, la sussistenza della causa di giustificazione della provocazione e dello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del sig. Luca Cecconi, nonché l'esimente del diritto di critica.

In sede di audizione la Procura Federale ha insistito per la conferma del provvedimento del giudice di primo grado mentre il difensore del reclamante ha ulteriormente sottolineato le ragioni a sostegno dell'impugnazione.

Il ricorso appare fondato per le ragioni che seguono.

In realtà nello stesso atto di deferimento ad opera del Procuratore federale si sostiene che le frasi *"l'invidia ce l'ha ancora ... ha molto rancore dentro ... ha molta invidia ... fece una cosa che nel mondo del calcio non si può fare a Renzo Ulivieri ... tu andresti molto bene, secondo me, tipo Luxuria, tipo Vladimir, all'isola dei famosi ... mi sembra proprio che ci assomigli ... hai sempre invidiato tutto il mondo"*, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica e di replica rappresentassero giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell'allenatore professionista di prima categoria Luca Cecconi.

Si tratta di una formula assai generica con la quale si formula un addebito in ordine alla lesione della reputazione di un allenatore senza alcuna puntuale specificazione del profilo sotto il quale quelle affermazioni del Magnani potessero rappresentare una lesione della dignità del Cecconi.

In altri termini l'addebito di rivela apodittico e sostanzialmente privo di una precisa indicazione in ordine alla lesività in concreto delle affermazioni svolte dal Magnani.

In linea con l'addebito risulta essere poi la decisione di primo grado che, in verità, nulla aggiunge in ordine alla spiegazione della concreta idoneità lesiva delle affermazioni svolte dal Magnani.

D'altra parte, le affermazioni in questione, valutate nella loro oggettività, non sembrano, sotto alcun profilo, raggiungere quella soglia di lesività della reputazione professionale idonea a porle al di là dei limiti della critica pubblica, concretizzandosi in un generico richiamo ad un profilo della personalità (la supposta invidia) che non si traduce in una affermazione idonea a ledere la dignità professionale né, tanto meno, in una gratuita aggressione distruttiva dell'onore della persona alla quale erano rivolte.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Magnani Paolo annulla il provvedimento impugnato.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO SIG. COPPA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.4.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RELAZIONE ALL'ART. 35, COMMA 1, E 31 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL'ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.- (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)**

Il tecnico, Marco Coppa, ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., emessa con un Com. Uff. n. 334 dell' 8 febbraio 2013, con il quale è stata irrogata al predetto allenatore la sanzione della squalifica fino al 24 aprile 2013, per aver assunto la guida tecnica della Acd Acicatena, in assenza di formale tesseramento presso la stessa società.

Il ricorrente, dopo aver premesso che la sanzione gli è stata irrogata per presunte violazioni

dell'articolo 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1 e 31 del regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art. 38, comma 1 N.O.I.F., ha dedotto che non ha mai assunto la guida tecnica della società, avendo partecipato soltanto nella qualità di calciatore e dirigente accompagnatore; e che solo a seguito della frequentazione del corso per allenatore, dove ha conseguito il relativo titolo abilitativo, ha assunto la guida tecnica della squadra. A riprova di ciò ha allegato sia la dichiarazione del tecnico Salvatore Giuffrida e sia quella del presidente della società Rodolfo Marletta, dove vengono chiaramente indicate le competenze e i ruoli rivestiti in seno alla società. In ogni caso ha chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti ai fini dell'applicazione della sanzione nel minimo previsto.

Il ricorso non è fondato.

La sezione rileva che dagli atti risulta in maniera inconfutabile che -a parte quanto si apprende da alcuni articoli di giornale (in cui il ricorrente veniva indicato quale allenatore della squadra) o da altre circostanze (quali i tabellini delle gare disputate dalla squadra e il fatto che il ricorrente si intratteneva negli spogliatoi anche dopo che l'allenatore ufficiale era uscito)- il ricorrente ha svolto formale attività di tecnico a favore della suindicata squadra nelle seguenti gare: 5 febbraio 2012, 8 febbraio 2012, 11 febbraio 2012 e 19 febbraio 2012; gare ove figurava il suo nominativo nelle relative distinte, in assenza di un preventivo tesseramento. Parimenti, risulta dalle indagini svolte presso i ruoli federali che il tesseramento, quale allenatore, si è avuto solamente il 24 febbraio 2012, a seguito del conseguimento del titolo abilitativo.

Tale condotta integra gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, in base alle norme sopra indicate.

È appena il caso di osservare che le dichiarazioni allegate a propria discolpa, non solo sono chiaramente interessate e quindi di scarso valore probatorio, ma risultano in contraddizione con quanto risulta dalla visione di ruoli federali.

La sezione ritiene che la pena sia perfettamente adeguata alla gravità della condotta antisportiva posta in essere.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Coppa Marco.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Ivan De Musso, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **4. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €250,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. MADEO GIUSEPPE,**

**INFLITTE SEGUITO GARA ODISSEA 2000 ROSSANO C5/FABRIZIO CALCIO A 5 DEL 16.2.2013** (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – LND – Com. Uff. n. 472 del 20.2.2013)

La società U.S.D. Fabrizio Calcio a 5 2007 ha proposto reclamo avverso la sanzione economica a danno della società, nonché della squalifica per 5 giornate effettive di gara, inflitta all'allenatore della squadra, Madeo Giuseppe, a seguito della 5 giornata di ritorno, disputata il 16.2.2013, del Campionato di Serie B Girone F, Odissea 2000/Fabrizio C5.

La società reclamante ha dedotto che, dopo un evidente errore arbitrale, l'allenatore suddetto non ha tenuto nessun contegno irrispettoso verso l'arbitro, ma si è solo avvicinato per far riscontrare l'irregolarità del comportamento arbitrale.

La sezione osserva che il sanzionato allenatore, come si evince dal rapporto del direttore di gara, protestava vivacemente e si avvicinava all'arbitro urlando frasi irrispettose e, puntandogli il dito vicino al volto, lo costringeva a indietreggiare. Inoltre, dopo essere stato espulso, si posizionava

sulle tribune proseguendo la sua protesta per tutta la durata della gara, reiterando frasi minacciose ed offensive anche al termine della stessa.

La sezione rileva che la società ricorrente non nega, nella sostanza, i fatti così come descritti e, tuttavia, ritiene che la squalifica sia ingiusta e comunque eccessiva, visto che non vi è stato nessun contatto fisico ha solamente una normale reazione ad un errore arbitrale.

La sezione osserva come effettivamente il comportamento sanzionato, pur essendo grave, soprattutto per la qualifica rivestita, non può qualificarsi come un'aggressione in senso tecnico trattandosi piuttosto di un modo non proprio ortodosso di manifestare il proprio disappunto. Inoltre, nel rapporto arbitrale non vengono indicate quali siano state le espressioni minacciose ed offensive pronunciate dal Sig. Madeo. Sicché non è possibile valutare in concreto la gravità delle espressioni usate.

Peraltro, dai precedenti specifici risulta come fatti ben più gravi, che hanno visto l'uso delle mani e dei piedi nei confronti dell'arbitro, siano stati puniti meno gravemente.

Pertanto si stima equo ridurre la pena irrogata a tre giornate anziché cinque, mentre l'ammenda della società va ridotta a €150,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Fabrizio Calcio A 5 2007 di Corigliano Calabro (Cosenza), riduce:

- a €150,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla società;
- a 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Madeo Giuseppe.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO S.S.D. SPORT FIVE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2014 INFLITTA AL CALC. PAGLIARULO GIANLUIGI SEGUITO GARA SPORT FIVE/VENEZIA CALCIO A 5 DEL 16.2.2013** (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – LND – Com. Uff. n. 468 del 19.2.2013)

Con ricorso ritualmente proposto, la Sport Five S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 468 del 19.2.2013, con la quale è stata inflitta al calciatore Gianluigi Pagliarulo la squalifica fino al 28.2.2014 in conseguenza del comportamento da questi tenuto in occasione della gara Sport Five/Venezia del 16.2.2013.

A motivo del proposto gravame la Società reclamante deduce una difforme ricostruzione degli eventi rispetto a quella risultante dal rapporto arbitrale ed eccepisce, inoltre, che la sanzione sarebbe incongrua rispetto alle violazioni commesse.

A parere della Corte il primo motivo di doglianza è totalmente infondato: per giurisprudenza consolidata e fermissima, tanto da non dover nemmeno venir richiamata, il rapporto degli ufficiali di gara costituisce prova privilegiata nel procedimento disciplinare sportivo; di conseguenza ogni diversa ricostruzione dei fatti rispetto a tali rapporti non può venir presa in considerazione, salvo l'ipotesi, qui non ricorrente, di palese contraddizione contenuta in tali atti, ovvero con altre risultanze ufficiali.

Nel caso di specie la chiara ed esauriente refertazione dell'arbitro non merita censure di sorta in quanto appare dettagliata e completa, persino riferendo della correttezza dei dirigenti della Sport Five e delle scuse da costoro rassegnate; il primo motivo di ricorso, pertanto, deve venir disatteso.

Sotto il secondo profilo, viceversa, ritiene il Giudicante di poter ridurre l'inflitta squalifica in considerazione del fatto che l'arbitro non ha subito alcuna conseguenza e che l'episodio sanzionato si è sostanzialmente limitato ad un contatto fra la spalla ed il gomito dell'atleta ed il petto del direttore di gara.

Così ricostruito l'episodio sulla base della stessa refertazione arbitrale, ritiene la Corte sanzione adeguata alla violazione commessa dal giocatore Gianluigi Pagliarulo la squalifica fino al 31.12.2013.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Sport Five s.r.l. di Putignano (Bari), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pagliarulo Gianluigi al 31 dicembre 2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COLINI FULVIO SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/LUPARENSE CALCIO A CINQUE DEL 22.2.2013** (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 495 del 25.2.2013)

Sul ricorso presentato dalla società A.S.D. Luparense Calcio A 5, in persona del Presidente Sig. Pierantonio Varo avverso la squalifica per 2 giornate comminata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 495 del 25.2.2013) all'allenatore della squadra, Sig. Fulvio Colini, "per aver ingiuriato la terna arbitrale durante la gara Kaos Futsal/Luparense Calcio a 5 del 22.2.2013.

Nel ricorso la società contesta la misura della sanzione applicata, sia in riferimento all'esatta entità delle parole profferite dall'allenatore nei confronti della terna arbitrale, frutto – a suo dire - di una cattiva percezione delle espressioni rivolte dal Sig. Colini (in particolare non sarebbe stata usata la parola "deficienti" ma solo "incompetenti", sia in riferimento ad espressioni molto più gravi rivolte alla terna arbitrale in altra fattispecie da altro soggetto che questa stessa Corte ha sanzionato con lo stesso numero di giornate.

Pertanto, la A.S.D. Luparense chiede in via principale l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo o in via subordinata la riduzione della squalifica.

Il ricorso non merita di essere accolto.

Infatti, ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S. i documenti ufficiali redatti dagli ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Nel rapporto dell'arbitro della gara è scritto molto chiaramente che il Sig. Colini è stato allontanato per aver protestato a voce alta (anche nei confronti del cronometrista) dopo una sua decisione per aver esclamato a distanza di circa quattro metri "Complimenti siete dei perfetti deficienti ed incompetenti".

Tali risultanze documentali, di per sé inconfutabili, non possono certo essere messe in dubbio da semplici dichiarazioni di parte.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Luparense Calcio a Cinque di San Martino di Lupari (Padova).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO A.S.D. KAOS FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAPURSO LEOPOLDO SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/LUPARENSE CALCIO A CINQUE DEL 22.2.2013** (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 495 del 25.2.2013)

Sul ricorso presentato dalla società A.S.D. Kaos Futsal, in persona del Presidente Sig. Angelo Barbi avverso la squalifica per 2 giornate comminata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 495 del 25.2.2013) all'allenatore della squadra, Sig. Leopoldo Capurso, "per aver rivolto all'arbitro frase ingiuriosa" durante la gara Kaos Futsal/Luparense Calcio a 5 del 22.2.2013.

Nel ricorso la società contesta la severità della sanzione applicata in riferimento all'esatta entità delle parole profferite dall'allenatore nei confronti dell'arbitro, frutto – a suo dire - di una cattiva percezione delle espressioni rivolte dal Sig. Capurso, il quale avrebbe rivolto all'ufficiale di gara la seguente frase: <<Questo è un blocco spaventoso rivolgendosi con tono energico durante un'azione d'attacco della squadra ospite">>.

La società ricorrente non formula specifiche richieste nelle sue conclusioni ma si rimette genericamente alla clemenza della Corte di Giustizia.

Il ricorso non merita di essere accolto.

Infatti, ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S. i documenti ufficiali redatti dagli ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Nel rapporto dell'arbitro della gara è scritto molto chiaramente che il Sig. Capurso è stato allontanato per aver protestato a voce alta dopo una sua decisione per aver esclamato a distanza di circa tre metri frase ben diversa da quella che la società ricorrente assume che l'allenatore della squadra abbia detto sul cui contenuto offensivo non c'è bisogno di soffermarsi.

Tali risultanze documentali, di per sé inconfutabili, non possono certo essere messe in dubbio da semplici dichiarazioni di parte.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Kaos Futsal di Bologna.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.4.2013 INFLITTA AL CALCIATORE FELICIANO RICARDO CAPUTO SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A - FINAL EIGHT S.S.D. ARL COGIANCO GENZANO FUTSAL/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 03.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 524 del 06.03.2013)**

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha comminato la sanzione della squalifica a tempo determinato (fino al 10.4.2013) al calciatore della società ricorrente Feliciano Ricardo Caputo “Perché assistendo alla gara (Coppa Italia Calcio a 5 Serie A, final-eight ARL Cogianco Genzano Futsal/Luparense Calcio a 5 del 3.3.2013, n.d.r.) dalla tribuna, sporgendosi stratonava violentemente sulla schiena un calciatore avversario caduto a terra durante un'azione di gioco. Tale gesto creava un tafferuglio tra gli occupanti della panchina sedato dopo alcuni minuti dagli arbitri”.

Il provvedimento del Giudice Sportivo viene censurato sotto un duplice profilo:

a) Mancanza di motivazione “laddove dalla lettura della stessa non è dato a sapere in quale modo e soprattutto da chi il Sig. Caputo sarebbe stato identificato come il soggetto realmente responsabile del fatto ascritto”;

b) Erronea applicazione della squalifica a tempo (fino al 10.4.2013 ex art. 19, comma 1, lett. f) anziché ad una o più giornate di gara (ammesso e non concesso che il Caputo possa essere sanzionato). Infatti, la sanzione a tempo determinato, anziché a numero di gare, evita l'applicazione dell'art. 19, comma 1.1 C.G.S., secondo il quale le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dello stesso art. 19 (ed in particolare quella della squalifica ad una o più giornate di gara prevista dalla lett. e), si scontano nella competizione nell'ambito della quale sono state inflitte (nella specie, Coppa Italia), mentre quella a tempo determinato impedisce al giocatore o tesserato sanzionato di partecipare a qualunque competizione, con evidente pregiudizio nel caso che ne occupa della società Luparense.

In conclusione, la società chiede, in via principale, che la Corte adita annulli la decisione del Giudice Sportivo e, in via subordinata, riduca la squalifica, disponendo comunque che il Sig. Caputo sconti l'eventuale squalifica in gare di Coppa Italia di Calcio a 5.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo di gravame, l'identificazione del Sig. Caputo è stata compiuta dal Commissario di Campo (Sig. Libero Brignoccoli) e versata nella dichiarazione ufficiale allegata al referto arbitrale. Come è noto, ai sensi dell'art. 35, comma 1.1 C.G.S., il rapporto dell'arbitro e degli altri ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, conseguentemente, la dichiarazione del Commissario di Campo in ordine alla identificazione del Sig. Caputo come autore del comportamento sanzionato costituisce valido ed inconfutabile accertamento probatorio.

Anche il secondo motivo di gravame è privo di fondamento giuridico.

Correttamente il Giudice Sportivo, fra la gamma delle sanzioni applicabili ex art. 19, comma 1, ha applicato la squalifica a tempo determinato (lett. f), anziché quella di una o più giornate di gara (lett. e), in considerazione del fatto che il Sig. Caputo Feliciano Ricardo, pur essendo un giocatore della società ricorrente, non faceva parte della formazione della società Luparense scesa in campo ma sedeva in tribuna e da tale postazione commetteva i fatti poi sanzionati dal Giudice Sportivo. Il Caputo, cioè, non è stato squalificato per un comportamento assunto come giocatore in gara ma come semplice tesserato. Pertanto, la sanzione a tempo determinato comminata, oltre che nella misura, appare appropriata anche nella natura scelta dal primo Giudice.

Dal mancato accoglimento di questo secondo motivo di gravame – e cioè la non trasformazione della squalifica da tempo determinato in un numero di giornate di gara – deriva l'impossibilità del Sig. Caputo di poter scontare la squalifica nella stessa competizione (Coppa Italia Calcio a 5) nell'ambito della quale è stata inflitta. Peraltro, la richiesta della Società ricorrente non potrebbe essere sottoposta al vaglio di questa Commissione la quale, essendo giudice della cognizione e non dell'esecuzione, non è legittimata ad assumere sul punto alcuna determinazione.

Per questi motivi la C.G.F., qualificato come d'urgenza il reclamo come sopra proposto dalla Luparense Calcio a Cinque di San Martino di Lupari (Padova), lo respinge.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 19 aprile 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete